

# **Bando per la ripresa delle attività in sicurezza a seguito dell'emergenza Covid-19**

Anno 2020

## **ARTICOLO 1 – FINALITÀ**

1. La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini - di seguito Camera di commercio, assegna contributi per supportare la domanda di sicurezza sul lavoro da parte delle imprese, sostenere il cambiamento dei modelli di business e organizzativi imposto dal COVID-19 per un adeguato rilancio produttivo.
2. Questa azione si è resa necessaria a causa della crisi produttiva e occupazionale senza precedenti conseguente all'emergenza legata al diffondersi della pandemia Covid-19 che richiede a tutti, imprese e lavoratori, uno speciale sforzo di rigenerazione e capacità di adattamento e cambiamento per ritrovare, in un contesto di sicurezza sanitaria, una vincente capacità competitiva e una rinnovata stabilità.

## **ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO**

1. Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto o voucher, le iniziative progettate/realizzate dalle imprese per la sicurezza della ripartenza, la formazione delle competenze e la gestione dell'emergenza ed il rilancio produttivo, così articolati:
  - A. *Sicurezza per la ripartenza.*  
Contributi/voucher per acquisti di beni e servizi finalizzati all'adeguamento ai protocolli di sicurezza, al distanziamento sociale, alla riorganizzazione delle attività, degli accessi e degli spazi aziendali.
  - B. *Formazione sicurezza.*  
Contributi/voucher per azioni di formazione finalizzate alla crescita delle competenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in riferimento alle indicazioni post emergenza.
  - C. *Formazione smart working.*  
Contributi/voucher per azioni di formazione per la crescita delle competenze in tema di smart working.
  - D. *Formazione competenze strategiche.*  
Contributi per azioni di formazione per la crescita delle competenze strategiche post emergenza: marketing digitale, nuovi canali commerciali on line.

## **ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE**

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 120.000,00.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher, che avranno un importo unitario massimo di euro 3.000,00.
3. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 50% delle spese ammissibili ai sensi dell'art. 6 (cumulabilità).

4. Alle imprese in possesso del rating di legalità<sup>1</sup> verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis*.
5. Il contributo sarà assegnato alle imprese che, sia in fase di presentazione dell'istanza che in fase di rendicontazione, sostengano spese non inferiori a euro 1.500,00 e riconducibili ad almeno n.2 classi di spesa, come indicate nell'art. 5.
6. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, *comma 2*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
7. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
  - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
  - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
  - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

#### **ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:
  - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014<sup>2</sup>;
  - b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio ovvero nelle province di Forlì-Cesena e Rimini
  - c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
  - d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
  - e) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  - f) abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
  - g) non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> *Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.*

<sup>2</sup> *Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).*

<sup>3</sup> *Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.*

## ARTICOLO 5 – SPESE AMMISSIBILI

1. I costi per i quali si richiede il contributo camerale devono riguardare interventi presso la sede o le unità locali ubicate nelle province di Forlì-Cesena o Rimini.
2. Nel caso in cui la sede/unità locale coincida con la residenza del titolare/legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere rilasciata specifica dichiarazione che la superficie dedicata all'attività dell'impresa deve essere almeno il 50% della superficie totale.
3. Tutte le spese devono essere inerenti a oneri di competenza dell'anno 2020 e documentate da fatture emesse a partire dall'01/02/2020 fino al 30/11/2020, nonché regolarmente pagate e quietanzate entro la data di trasmissione della rendicontazione di cui all'art. 11.
4. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero (indetraibilità).
5. Sono considerati ammissibili anche i costi sostenuti per adattare alle norme di sicurezza per il contenimento del contagio i veicoli utilizzati come beni strumentali dell'attività aziendale (ad es. taxi), direttamente ricollegabili alla sede legale o unità locale ubicata nelle province di Forlì-Cesena o Rimini.
6. Sono ammissibili le spese rientranti nelle seguenti categorie:

1. Spese per interventi di igienizzazione e/o sanificazione degli ambienti, degli strumenti e degli indumenti di lavoro
2. Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature per igienizzare/sanificare in autonomia ambienti, strumenti ed indumenti di lavoro
3. Acquisto di soluzioni disinfettanti (ad es. soluzioni idroalcoliche o a base di cloro) per l'igiene delle persone (ad es. pulizia mani) che lavorano in azienda o per chi viene a contatto con i luoghi di svolgimento dell'attività d'impresa (clienti, fornitori ecc.) e per la disinfezione/sanificazione degli ambienti
4. Acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mascherine, guanti, visiere protettive, divisori in plexiglass)
5. Acquisto di dispositivi per la misurazione della temperatura corporea senza contatto per il controllo degli accessi nei luoghi di svolgimento dell'attività d'impresa (ad es. termoscanner a raggi infrarossi, telecamere termografiche portatili, varchi per la misurazione digitale della temperatura corporea)
6. Acquisto di dispositivi contapersone per tenere sotto controllo il flusso degli accessi fisici e contingentarli o bloccarli al raggiungimento di determinate soglie, al fine di rispettare norme e protocolli per il contenimento del contagio, con presenze contemporanee di persone nei luoghi di svolgimento dell'attività d'impresa adeguate in relazioni agli spazi disponibili e alle esigenze di distanziamento
7. Spese per servizi di sicurezza (ad es. agenzia di vigilanza che mette a disposizione personale) per un controllo fisico degli accessi del pubblico o altri soggetti che accedono ai luoghi di svolgimento dell'attività d'impresa
8. Studi, consulenze e servizi per ripensare l'organizzazione degli spazi di lavoro al fine di ridurre la prossimità fisica degli addetti e offrire maggiori garanzie di sicurezza per chi

lavora in azienda e per chi viene a contatto con i luoghi di svolgimento dell'attività d'impresa
9. Spese per la formazione del personale in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai rischi di contagio epidemiologico
10. Spese per consulenze e servizi per l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e della ulteriore documentazione di cui al D. Lgs. 81/2008, al fine di prevedere l'inserimento e gestione del rischio di contagio epidemiologico
11. Acquisto di materiali informativi, sia digitali (ad es. totem digitali) che fisici (ad es. pannelli e cartelli in forex, piantane in metallo), per introdurre o aggiornare la segnaletica necessaria a comunicare le nuove procedure di sicurezza da rispettare (distanziamento sociale, dispositivi da indossare, comportamenti virtuosi per una corretta igiene ecc.) da parte dei lavoratori e di chi chiunque venga a contatto con i luoghi di svolgimento dell'attività d'impresa
12. Studi, consulenze, servizi, formazione per lo sviluppo di competenze per favorire il pieno utilizzo delle tecnologie e delle nuove procedure di sicurezza, dei nuovi modelli di business attivati a seguito dell'emergenza sanitaria che richiedono formazione e una differente organizzazione del lavoro, il riorientamento, l'aggiornamento, l'upgrade delle competenze tecniche e trasversali
13. Studi, consulenze, servizi, formazione per la crescita delle competenze in tema di smart working e la definizione di nuovi modelli di organizzazione del lavoro
14. Studi, consulenze, servizi, formazione per la crescita delle competenze strategiche post emergenza: marketing digitale, nuovi canali commerciali on line

7. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
- trasporto, vitto e alloggio;
  - servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
  - servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.).

#### **ARTICOLO 6 – CUMULO**

- Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
  - con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
  - con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione<sup>4</sup>.
- Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

#### **ARTICOLO 7 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO**

- Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51 del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).

---

<sup>4</sup> Tra questi si intendono anche gli aiuti di cui al "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19/3/2020 (G.U. del 20/3/2020) e successive modificazioni.

2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa "unica"<sup>5</sup> non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari<sup>6</sup>.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

#### **ARTICOLO 8 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. E' ammessa per ciascuna impresa un'unica istanza di contributo; eventuali interventi effettuati su più sedi/unità locali della medesima impresa devono essere riuniti nella medesima domanda di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico.
2. A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, del titolare/legale rappresentante, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 8:00 dell' 03/08/2020 alle ore 21:00 del 30/09/2020 (salvo chiusura anticipata dei termini comunicata nella sezione dedicata al bando del sito istituzionale). Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.
3. Sul sito istituzionale [www.romagna.camcom.it](http://www.romagna.camcom.it), nella sezione dedicata all'intervento, saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.
4. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:

---

<sup>5</sup> Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

*Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.*

*Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.*

<sup>6</sup> Nel caso in cui l'aiuto sia concesso in data anteriore al 12 agosto 2020, sarà necessario acquisire la dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti de minimis fruiti dall'impresa unica soltanto delle imprese il cui esercizio finanziario inizia nel periodo intercorrente tra la data di concessione e l'11 agosto 2020. In tutti gli altri casi, salvo necessità istruttorie, si ricorrerà in via esclusiva alla visura de minimis generata dal Registro Nazionale Aiuti.

- a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;
- b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere compilati in ogni loro parte e firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:
  - modulo di domanda, predisposto dalla Camera, reso nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445;
  - preventivi di spesa dei fornitori o copia delle fatture di spesa se già disponibili.
5. La mancata allegazione dei moduli a) e b) firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante comporta l'inammissibilità della domanda di cui non è consentita la regolarizzazione successiva; pertanto l'assenza comporta l'inesistenza sostanziale dell'istanza stessa.
6. Le domande di contributo in cui il modulo base risulti firmato digitalmente da un soggetto diverso dal titolare/legale rappresentante dell'impresa sono considerate inammissibili e non verrà attivato l'esame dell'istanza.
7. L'assolvimento dell'imposta di bollo, salvo i casi di esenzione, deve essere effettuato tramite il sistema WebTelemaco.
8. La Camera di commercio invia tutte le comunicazioni relative allo stato della pratica e richieste di integrazioni o chiarimenti tramite la propria PEC istituzionale all'indirizzo PEC dell'impresa comunicato e registrato nel Registro Imprese.
9. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

#### **Articolo 9 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE**

1. E' prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.  
In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.  
L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento dirigenziale di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, entro il termine di 60 giorni dalla data di chiusura del bando ovvero dalla data di pubblicazione sul sito di chiusura anticipata dei termini per esaurimento dei fondi disponibili. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata.
2. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutti i chiarimenti e le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.
3. Le istanze formalmente ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse, potranno essere riammesse, in caso di accertata disponibilità economica da parte della Camera di commercio a seguito di rinunce, esclusioni, residui o aumento della dotazione finanziaria. Di tale riammissione verrà data comunicazione agli interessati.

#### **ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER**

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
  - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;

- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- d) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo [cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it](mailto:cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it) specificando nell'oggetto AGEVOLAZIONI BANDO RAS - Ripresa attività in sicurezza. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di commercio successivamente all'effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;
- e) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità.

#### **ARTICOLO 11 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER**

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 10 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Sul sito internet camerale [www.romagna.camcom.it](http://www.romagna.camcom.it), nella sezione dedicata all'intervento, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet [www.romagna.camcom.it](http://www.romagna.camcom.it), nella sezione dedicata all'intervento,) firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
  - b) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati;
  - c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.);
  - d) nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;
2. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro il 29/1/2021, pena la decadenza dal voucher, il mancato invio della rendicontazione entro i termini equivale a rinuncia del contributo. La Camera di commercio si riserva di richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.
3. La rendicontazione di spese ammissibili superiori all'importo indicato in domanda non darà luogo ad un aumento dell'importo del contributo concesso ed erogato.
4. La liquidazione dei contributi avverrà con provvedimento entro 60 giorni dal termine di rendicontazione di cui al comma 2.

## **ARTICOLO 12 – CONTROLLI**

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

## **ARTICOLO 13 – REVOCA DEL VOUCHER**

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
  - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
  - a) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 11;
  - b) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
  - c) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 12 per cause imputabili al beneficiario;
  - d) esito negativo dei controlli di cui all'art. 12.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

## **ARTICOLO 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Dirigente competente.

## **ARTICOLO 15 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY**

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio, intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR), di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:
  - le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
  - l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.
3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dall'Ufficio "Orientamento al lavoro e alle professioni" della Camera di commercio, con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse

all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.

4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio, nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Camera di commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.
5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. **Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:
  - a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:
    - richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
    - conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
    - riceverne comunicazione intelligibile;
    - ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
    - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
    - opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
  - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta [cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it](mailto:cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it) con idonea comunicazione;
  - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).
7.  **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini con sede legale in Corso della Repubblica, 5 - 47121 Forlì, tel 0543 713111, PEC [cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it](mailto:cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it), la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo PEC: [francesco.arzarello@pec.it](mailto:francesco.arzarello@pec.it).